

Voce Principale:

**Beni culturali ed ambientali
Fondazione**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Fondazione – Estinzione - Liquidazione beni - Beneficiario devoluzione - Ente con fini analoghi in conformità dell'atto costitutivo o statuto della fondazione – In mancanza - Provvedimento dell'autorità governativa – Mancata pubblicità nei confronti della collettività dei beni dell'estinta fondazione – E' sufficiente l'esistenza di istanze formulate dalle varie associazioni che comprovino la partecipazione all'assegnazione del patrimonio.

Estremi del provvedimento: C.G.A ss.rr. n. 364/06 del 1/4/2008

su ricorso straordinario n. 511/2004

Massima: Nonostante l'accertata (parziale) carenza di pubblicità data all'esistenza di beni provenienti dalla disciolta fondazione, risultano agli atti altre istanze di assegnazione del patrimonio de quo, formulate da associazione diverse dalla ricorrente e tale istanze risultano valutate, ai fini di una scelta comparativa, dal precedente Assessorato, che, espressamente ne ha dato menzione nell'atto impugnato. Pertanto, sotto tale profilo, le richieste inoltrate all'Assessorato inducono a ritenere che era nota la volontà della Regione a cedere i beni residui dall'estinta fondazione e ciò connota di evidenza pubblica l'attività procedimentale dell'Amministrazione.

L'art. 31 del cod. civ. espressamente stabilisce al 1° ed al 2° comma: “I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo e dello Statuto” e “qualora questi (l'atto costitutivo o lo statuto) non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi”.

La devoluzione di cui trattasi è caratterizzata da un preciso elemento teleologico e, cioè il mantenimento dei beni allo stesso scopo o a scopi analoghi a quelli perseguiti dalla fondazione estinta. Trattasi, quindi, di un provvedimento (adottato dall'Autorità governativa), sicuramente discrezionale nel merito, ma vincolato nel fine (il

perseguimento di “scopi analoghi a quelli dell’ente estinto”), senza che al riguardo possa rilevare l’eventuale scopo di lucro ovvero le collaterali forme di attività economiche da parte dell’ente successore, nei limiti in cui queste non si pongano in contrasto con lo scopo perseguito dalla fondazione stessa.

E’ evidente, poi, che nella individuazione delle persone giuridiche aventi fini analoghi, si deve tener conto delle associazioni riconosciute e delle fondazioni.

Dallo statuto dell’associazione beneficiaria della devoluzione de qua, si evince che il citato ente è una società a responsabilità limitata, a struttura cooperativistica, che non persegue alcun fine speculativo e che ha tra i propri fini statutari anche il mantenimento di un istituto di istruzione ed educazione.

Le menzionate caratteristiche dell’associazione – unitamente alla presenza, nel caso di specie, di uno scopo mutualistico proprio di questo tipo di soggetti giuridici – sono elementi sufficienti ad individuare nell’ente successore quelle finalità volute dal legislatore, atti a giustificare la devoluzione a favore della medesima dei beni residui dell’estinta fondazione.

Note:

Redattore: D.ssa R.Pontillo

Visto: Avv. S.Abbate